

- 2) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che un mandato d'arresto europeo deve essere considerato invalido qualora non sia fondato su un «mandato d'arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi di tale disposizione. Tale nozione comprende i provvedimenti nazionali adottati da un'autorità giudiziaria ai fini della ricerca e dell'arresto di una persona sottoposta a procedimento penale, allo scopo di presentarla dinanzi al giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale. Spetta al giudice del rinvio verificare se un atto nazionale di imputazione, come quello su cui si basa il mandato d'arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale, produca effetti giuridici simili.
- 3) In assenza di disposizioni nella legislazione dello Stato membro emittente che prevedano un ricorso giurisdizionale al fine di controllare le condizioni nelle quali un mandato d'arresto europeo è stato emesso da un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa consente al giudice nazionale — chiamato a pronunciarsi su un ricorso volto a contestare la legittimità del mantenimento in custodia cautelare di una persona che è stata oggetto di una consegna in base a un mandato d'arresto europeo emesso sul fondamento di un atto nazionale che non può essere qualificato come «mandato d'arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di detta decisione quadro, ricorso nell'ambito del quale viene dedotto un motivo vertente sull'invalidità di tale mandato d'arresto europeo alla luce del diritto dell'Unione — di dichiararsi competente a procedere ad un siffatto controllo di validità.

La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretata nel senso che essa non impone che la constatazione, da parte del giudice nazionale, secondo la quale il mandato d'arresto europeo di cui trattasi è stato emesso in violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di detta decisione quadro, in quanto esso non si basa su un «mandato d'arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi di tale disposizione, abbia come conseguenza la messa in libertà della persona posta in custodia cautelare dopo essere stata consegnata dallo Stato membro dell'esecuzione allo Stato membro emittente. Spetta pertanto al giudice del rinvio decidere, conformemente al suo diritto nazionale, quali conseguenze l'assenza di un simile atto nazionale, quale fondamento giuridico del mandato d'arresto europeo di cui trattasi, possa produrre sulla decisione di mantenere o meno in custodia cautelare la persona sottoposta al procedimento penale.

(¹) GU C 390 del 16.11.2020.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 15 giugno 2020 — Airhelp Limited / Austrian Airlines AG

(Causa C-264/20)

(2021/C 72/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: Airhelp Limited

Resistente: Austrian Airlines AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (¹) debba essere interpretato nel senso che ricorre una circostanza eccezionale qualora la cancellazione del volo sia dovuta al fatto che un altro aeromobile, durante un'operazione di traino dal gate opposto, danneggi un equilibratore dell'aeromobile destinato al volo successivamente cancellato.

- 2) Se gli articoli 5, paragrafo 3, e 7 di detto regolamento debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo, il quale giustifichi la cancellazione di un volo con l'esistenza di una circostanza eccezionale, può invocare il motivo di esonero di cui all'articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento solo qualora possa altresì dimostrare che le conseguenze della cancellazione del volo per il singolo passeggero non avrebbero potuto essere evitate neppure a seguito di una nuova prenotazione su un volo sostitutivo.
- 3) Se la nuova prenotazione di cui alla seconda questione debba soddisfare criteri temporali o qualitativi più precisi, in particolare quelli menzionati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), oppure dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento *de quo*.

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Nona Sezione), con ordinanza del 14 gennaio 2021, ha così statuito:

1. Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che una collisione tra l'equilibratore dell'aeromobile in stazionamento e l'aletta d'estremità di un aeromobile di un'altra compagnia aerea, causata dallo spostamento di quest'ultimo aeromobile, rientra nell'ambito di applicazione della nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione.
2. Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, in caso di cancellazione del volo originariamente previsto dovuta a circostanze eccezionali, l'imbarco del passeggero su un volo alternativo, operato da un vettore aereo, mediante il quale il passeggero raggiunge la sua destinazione finale il giorno successivo a quello inizialmente previsto costituisce una «misura del caso» che esonera detto vettore dall'obbligo di compensazione pecuniaria previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, a meno che non vi sia un'altra possibilità di un volo alternativo diretto o non diretto operato dal vettore stesso o da un altro vettore aereo che arrivi meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato, tranne nel caso in cui questi dimostri che l'effettuazione di un tale volo alternativo avrebbe costituito un sacrificio insopportabile tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Impugnazione proposta il 2 luglio 2020 da Peter Sabo, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Hasso Krull, 2 Celsius, Bernard Auric, Tony Lowes, Kent Roberson, Hiite Maja SA, Association de lutte contre toutes formes de Nuisance et de Pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne (ALNP Meyreuil — Gardanne), Friends of the Irish Environment CLG avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 maggio 2020, causa T-141/19, Sabo e a. / Parlamento e Consiglio

(Causa C-297/20 P)

(2021/C 72/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Peter Sabo, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Hasso Krull, 2 Celsius, Bernard Auric, Tony Lowes, Kent Roberson, Hiite Maja SA, Association de lutte contre toutes formes de Nuisance et de Pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne (ALNP Meyreuil — Gardanne), Friends of the Irish Environment CLG (rappresentanti: R. Smith e C. Day, Solicitors, P. Lockley e B. Mitchell, Barristers, e D. Wolfe, QC)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea